

CIRCOLARE N. 11/2020

23 aprile 2020

REGIONE TOSCANA

NUOVE MISURE COVID - 19

ORDINANZE DELLA GIUNTA REGIONALE

STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO

TEST SIEROLOGICI RAPIDI

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

COMMERCIO

N. 37 DEL 16 APRILE 2020

Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Con questa circolare è stato disciplinato lo svolgimento delle attività di manutenzione degli stabilimenti balneari e delle **strutture ricettive all'aperto** e delle attività relative alla consegna dei mezzi navali già allestiti da parte dei cantieri navali.

E' stata stabilita la chiusura nei giorni di sabato 25 aprile 2020 (Festa della Liberazione) e di venerdì 1° maggio 2020 (Festa dei Lavoratori) di tutti gli esercizi commerciali nonché le rivendite di generi di monopolio, mentre è stata confermata l'apertura di rivendite di giornali, farmacie e parafarmacie. E' fatta salva in tali giornate, nel rispetto della vigente legislazione emergenziale, la facoltà della sola consegna a domicilio, esclusivamente mediante la prenotazione on-line o telefonica e non presso l'esercizio commerciale, dei generi alimentari e di beni di prima necessità.

N. 39 DEL 19 APRILE 2020

Ulteriori indirizzi e raccomandazioni per la esecuzione dei test sierologici rapidi, in relazione alla emergenza pandemica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica

E' stato previsto di dare priorità per l'esecuzione dei test sierologici rapidi agli operatori appartenenti ai seguenti settori:

- lavoratori esercizi commerciali e grandi strutture di vendita alimentare, unitamente agli addetti al trasporto merci;
- dipendenti dei servizi bancari, finanziari e assicurativi, la cui attività implica il contatto con il pubblico;
- lavoratori dei servizi a domicilio;
- lavoratori della editoria e della emittenza televisiva a contatto con il pubblico;
- edicolanti e librai;
- tassisti;
- operatori delle imprese/agenzie di onoranze funebri;
- operatori della logistica, la cui attività implica il contatto con il pubblico;

Il costo di tali esami è posto a carico dei bilanci delle Aziende sanitarie. La Regione Toscana ha redatto un elenco dei laboratori autorizzati allo svolgimento dei test sierologici. Qualora il test sierologico rapido dia esito positivo o dubbio, nel tempo intercorrente fra l'effettuazione del test e l'esame diagnostico molecolare (tampone orofaringeo), sia onere di ciascun soggetto adottare tutte le misure di isolamento e di prevenzione necessarie a tutela della salute propria e della collettività, informando contestualmente dell'esito del test il medico di medicina generale o il medico competente.

N. 40 DEL 22 APRILE 2020

COVID-19 - Disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati.

Per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 sono state previste alcune misure di contenimento per la tutela della **salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati.**

Attività di monitoraggio della siero prevalenza

Al fine di valutare le migliori azioni di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, il datore di lavoro dovrà assicurare la propria disponibilità a garantire spazi, quando necessari, e informazioni ai dipendenti e collaboratori dell'impresa che intendano volontariamente sottoporsi allo screening sierologico, secondo le modalità definite dalle specifiche Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Toscana.

Gestione degli spazi e delle procedure di lavoro

Per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa, sui mezzi pubblici è fatto obbligo di usare la mascherina ed è raccomandato l'uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l'utilizzo degli stessi. Ove possibile, è consigliato anche l'uso dei mezzi della mobilità sostenibile individuale o di coppia (bicicletta e mezzi elettrici).

Nel caso dell'auto privata con due persone si raccomanda l'utilizzo della mascherina.

La distanza di sicurezza interpersonale nei luoghi di lavoro per la prevenzione del contagio da COVID-19 è di norma determinata in 1,8 metri, salvo le specificazioni indicate nell'**allegato 1**;

In riferimento al precedente punto è comunque obbligatorio l'uso della mascherina negli ambienti di lavoro pubblici e privati:

- a) in spazi chiusi in presenza di più persone;
- b) in spazi aperti quando, in presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale;

I cantieri in corso devono adeguarsi alle disposizioni della presente ordinanza entro sette giorni dalla pubblicazione della medesima ordinanza, anche al fine di evitare l'interruzione dei lavori; i cantieri sospesi e i cantieri la cui consegna dei lavori avverrà durante lo stato di emergenza si adeguano alle presenti disposizioni prima dell'apertura al momento in cui sarà consentita la ripresa della relativa attività.

N. 41 DEL 22 APRILE 2020

Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di commercio. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della L. 23 dicembre 1978, n. 833

Dal 24 aprile p.v. è consentita, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'ordinanza n. 38/2020, **la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e da parte delle attività artigiane.** La vendita per asporto sarà effettuata previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce;

Resta sospesa per gli esercizi di cui sopra ogni forma di consumo sul posto.

E' confermata **la vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti e simili anche negli esercizi commerciali specializzati.**

E' consentita **la vendita delle calzature per bambini sia all'interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini che nei negozi che commercializzano esclusivamente calzature per bambini;**

E' consentito agli **impianti di distribuzione di carburante** funzionanti con la presenza del gestore di determinare liberamente l'orario del servizio e derogare a quanto previsto dall'articolo 96, comma 2, della legge regionale Toscana 62/2018 in ordine all'obbligo della presenza del gestore nelle fasce orarie di garanzia;

li, 23 aprile 2020

I PROFESSIONISTI DELLO STUDIO

Allegato n.1 Ordinanza 40/2020